



Determina n. 200 del 30/08/2016

OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che istituisce il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

VISTO lo Statuto del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed, in particolare, l'art. 21 che stabilisce le competenze del Direttore del Parco;

VISTO l'art. 2 comma 1 lett. B) del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. definisce come "datore di lavoro": *il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa; nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;*

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 31.01.2012, con la quale è stato nominato Direttore del Parco il Dott. Francesco Usalla;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 22.06.2016 con la quale viene individuato e nominato, quale Datore di Lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro art. 2 comma 1 lett. B) del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il Direttore del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna Dott. Francesco Usalla;

CONSIDERATO che l'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. individua tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che prevede:

1. *Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.*

2. *Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.*

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che individua la capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni:

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

VISTO l'art. 33 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che definisce i compiti del servizio di prevenzione e protezione:

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

VISTO che il mandato del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi esterno del Consorzio è attualmente scaduto e pertanto si rende necessario provvedere con celerità ad una nuova nomina, al fine di adempiere agli obblighi di legge in materia.

CONSIDERATO che il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro organizzi il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva.

VISTO che attualmente il Consorzio del Parco dispone, in pianta organica, di personale con capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, ed ha individuato la figura dell'Ing. Pietrangelo Loru, Responsabile del Servizio Tecnico Ambientale, come idonea all'espletamento del mandato di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi dell'Ente.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e riportate:

1) di conferire l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. all'Ing. Pietrangelo Loru, Responsabile del Servizio Tecnico Ambientale.

Il Direttore
Dott. Francesco Usalla
